



# COMUNE DI REGGIO CALABRIA

## U.O. Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati

Palazzo CEDIR – Corpo H – Piano 1° - Tel. 0965362975 - Fax 0965331067

Prot. nr. 51290 del 18 marzo 2009

Gent.mi Sigg.ri Presidenti Società Controllate e Collegate al Comune di Reggio Calabria:
FATA MORGANA S.p.A. LEONIA S.p.A. MULTISERVIZI RC S.p.A. RE.CA.S.I. S.p.A. RE.G.E.S. S.p.A.
Gent.mo Sig. Amministratore Unico ATAM S.p.A.

Gent.mi Sigg.ri Amministratori Delegati Società Controllate e Collegate al Comune di Reggio Calabria:
FATA MORGANA S.p.A. LEONIA S.p.A. MULTISERVIZI RC S.p.A. RE.CA.S.I. S.p.A. RE.G.E.S. S.p.A.

### Oggetto:

**A - Pubblicazione compensi amministratori società partecipate dal Comune: II° semestre anno 2008;**

**B - Adempimenti art.61, comma 12, della L.6/08/2008, n.133.**

Gent.mi Sigg.ri Presidenti Collegio dei Revisori Società Controllate e Collegate al Comune di Reggio Calabria:
ATAM S.p.A. FATA MORGANA S.p.A. LEONIA S.p.A. MULTISERVIZI RC S.p.A. RE.CA.S.I. S.p.A. RE.G.E.S. S.p.A. LORO SEDI

Con nota nr.46865 del 11 marzo c.a., si è adempiuto al dettato contenuto al comma 735, art.1 della finanziaria anno 2007, con riguardo alla pubblicazione dei compensi erogati agli amministratori designati o nominati dal Comune di Reggio Calabria in società miste o partecipate<sup>1</sup>.

I dati riportati, posta la decisione di aggiornare la pubblicazione ogni sei mesi, si riferiscono al secondo semestre dell'anno 2008 ed anticipano, ove già deliberati dai competenti organi societari, anche i compensi riferiti al primo semestre 2009 (Sul punto si rimanda alla lettura delle note nn. 149381 del 27 agosto 2008 e 223158 del 09 dicembre 2008, anch'esse pubblicate sul sito internet alla sezione: "Avviso e comunicazioni alle Società partecipate ed ai loro amministratori", URL: <http://www.reggiocal.it/online/Home/AreeTematiche/Societamisteepartecipate/articolo104522.html>).

<sup>1</sup> Come per le precedenti versioni, il documento è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria al seguente URL: <http://www.reggiocal.it/online/Home/AreeTematiche/Societamisteepartecipate/articolo104616.html>. Lo stesso, in pari data, è stato comunque reso pubblico, a mezzo affissione, presso l'Albo Pretorio dell'Ente.

Si coglie l'occasione per ricordare che dal **1° gennaio 2009<sup>2</sup>** è entrata in vigore la previsione contenuta all'art.61, comma 12, della L.6/08/2008, n.133. Nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009, infatti, è stata confermata la validità di quanto previsto dai commi 725, 726 e 728 per gli enti territoriali, procedendo ad una loro modifica in senso ulteriormente restrittivo, *in peius* appunto, riducendo la percentuale di riferimento, rispettivamente al 70% e al 60% dell'indennità percepita dall'organo di vertice e prevedendo una limitazione della eventuale quota variabile collegata agli utili che comunque non potrebbe essere superiore "*al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo*"<sup>6</sup>.


Con ciò il legislatore ha finito per confermare l'andamento delle manovre finanziarie degli ultimi anni, che intervenendo ripetutamente per disciplinare singoli e specifici aspetti dell'attività delle società partecipate dagli enti territoriali<sup>4</sup>, hanno finito per prevedere, nel caso di che trattasi, un contenimento dei costi ad esse riconducibili<sup>5</sup>.

Per concludere, sia che vi sia stata la comunicazione da parte delle Società, sia che l'azionista di riferimento (Comune) abbia avuto comunque conoscenza della situazione che si pone in contrasto con le disposizioni imperative contenute nel co. 725, dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 vi è un preciso ed ineludibile obbligo degli "attori principali"<sup>6</sup>, di attivarsi affinché il compenso degli amministratori, anche dotati di particolari deleghe, venga ricondotto all'interno della previsione legislativa, peraltro ben conosciuta dagli stessi amministratori al momento della loro nomina e che, per questa ragione, non possono vantare alcun diritto soggettivo, anche in relazione all'imperatività della norma di legge<sup>7</sup>.

Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi per ripristinare la situazione conforme a legge si configura una grave violazione idonea ad arrecare pregiudizio non solo alla società ma allo stesso ente di riferimento che, pertanto, dovrà attivarsi nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione utilizzando tutti gli strumenti previsti sia dal diritto amministrativo che da quello societario.

Disponibile a fornire ulteriori approfondimenti, Vi saluto Cordialmente.

IL DIRIGENTE  
Igor Paonni



---

<sup>2</sup> D.l. n. 112, conv. In l. n. 133 del 2008 che all'art. 61, co.13 ha previsto: "Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

<sup>3</sup> D.l. n. 112, conv. In l. n. 133 del 2008 che all'art. 61, co. 12 ha previsto: All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole: «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

<sup>4</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per l'anno 2007, legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008, e manovra finanziaria per il 2009, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133

<sup>5</sup> Per quanto non dotata di valore vincolante, merita di essere richiamata, al riguardo, la Circolare esplicativa predisposta dal Ministero degli Affari regionali del 13 luglio 2007, secondo la quale "*Il tetto ai compensi non può essere superato per effetto del riconoscimento di remunerazioni attribuite ad alcuni amministratori in relazione all'investitura di particolari cariche previste statutariamente, avuto riguardo alla preteritorietà del comma 725 ...*".

<sup>6</sup> Cfr. sull'argomento la nota nr.160102 del 16 settembre 2008, indirizzata ai Sigg.ri Presidenti delle Società partecipate, con riguardo alla trasmissione dello stralcio della nota interpretativa del Procuratore generale della Corte dei Conti, del 2 agosto 2007, prot. 9434, in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – parte specificamente riferita alle società partecipate dagli enti locali ed enti pubblici economici rintracciabile sul sito dell'Ente al seguente URL: <http://www.reggiocal.it/online/Home/AreeTematiche/Societamisteepartecipate/articolo104522.html>.

<sup>7</sup> Si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale Lombardia - **Adunanza del 16 ottobre 2008, nr. 220.**